

COMUNE DI CARTURA (PD)

Organo di revisione

VERBALE N.12/2026

IL REVISORE UNICO

Rag. Priori Cesare nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09 dicembre 2025

VISTA

la proposta n. 68 di deliberazione di Giunta comunale del 09/06/2026 ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, per quanto attiene la Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale e adeguamento dotazione organica, con approvazione del programma triennale dei fabbisogni 2026/2028, del piano occupazionale dell'anno 2026 e approvazione della nuova dotazione organica economica, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'ufficio personale, agli atti della proposta, consistente in:

- a. prospetto per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato alla data di predisposizione della proposta;
- b. prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- c. l'integrazione al Piano assunzionale 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 23/12/2025;

RICORDATO

- che il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, comprende *"la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente"* disponendo che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale:
 - a) è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;
 - b) costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale

umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- che il Comune di Cartura ha correttamente dato attuazione al principio contabile inserendo la programmazione delle risorse finanziarie nel DUP 2026/2028 (o nella nota di aggiornamento del DUP 2026/2028), consentendo la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione 2026/2028 approvato dal Consiglio comunale il 26/11/2025 con deliberazione n. 36;
- che il Comune di Cartura, dalle verifiche riportate nel prospetto richiamato sub a), in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M 17/03/2020, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 25,47%, al di sotto quindi del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 ed è pertanto considerato ente virtuoso;
- che nell'anno 2026:
 1. i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del DM per ciascuna fascia demografica;
 2. per i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, negli anni passati, risultava superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del DM e che dovevano adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di conseguire nell'anno 2025 il predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento, e che NON sono arrivati alla fine del percorso di riduzione graduale a rientrare nei valori della richiamata Tabella 3, il decreto prevede un turnover ridotto al 30%, sino al raggiungimento del valore soglia, coerentemente con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019;
 3. i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- che l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, come modificato dall'articolo 1 c. 19 bis del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge 27 febbraio 2026, n. 26 prevede che *"...al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2026, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."* (mobilità volontaria);

RICHIAMATI

- l'articolo 39 della legge n. 449/1997 che dispone al comma 1 *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ..."*;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che "*... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";
- l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'articolo 33 del D. Lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1, della legge n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di limiti alla spesa di personale a tempo determinato, come modificato dall'articolo 16, comma 1-quater del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni ivi previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, che prevede che gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - 1) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - 2) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, che prevede che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di*

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, quindi con riferimento alla media 2011- 2013;

- il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018), ad oggetto “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2020) ad oggetto “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;
- l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento e che in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;
- l'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*;
- l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 che prevede, al comma 1, *“....le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del*

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate."

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative", che definisce i costi di personale ammissibili al PNRR e le modalità di verifica dell'ammissibilità;
- l'articolo 31 bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede al comma 1 *"Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma";*
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a): *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";*
- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, che prevede *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";*
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022, dell'11 ottobre 2022 *"Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80";*

- la nota esplicativa ANCI Prot. n. 64/VSG/SD, sulla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);
- le “Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)” e i relativi Manuali operativi per Province, Città metropolitane e Comuni, (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 30/10/2025 pubblicato in G.U. del 23/12/2025);
- l’articolo 4, comma 5, del CCNL personale non dirigente funzioni locali 2019 – 2021 (16 novembre 2022), che – tra l’altro - prevede che sia resa alle organizzazioni sindacali una informativa sul piano triennale dei fabbisogni di personale almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti;
- l’articolo 4, comma 5, del CCNL dirigenti funzioni locali 2019 – 2021 (16 luglio 2024), che – tra l’altro - prevede che sia resa alle organizzazioni sindacali una informativa sul piano triennale dei fabbisogni di personale almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti;
- l’articolo 4, comma 5, del CCNL personale non dirigente funzioni locali 2022 – 2024, che – tra l’altro - prevede che sia resa alle organizzazioni sindacali una informativa sul piano triennale dei fabbisogni di personale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti, cui deve far seguito un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 ;
- l’articolo 4, comma 5, del CCNL dirigenti funzioni locali 2022 – 2024, che – tra l’altro - prevede che sia resa alle organizzazioni sindacali una informativa sul piano triennale dei fabbisogni di personale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti, cui deve far seguito – negli enti con più di 15 dirigenti in servizio - un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2;
- la sentenza n. 7/2022 dell’11 aprile 2022 pronunciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in tema di atto di asseverazione dell’equilibrio pluriennale del bilancio dell’ente in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato;
- l’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a mente del quale *“A decorrere dall’anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784 (tra cui sono compresi i comuni, le province e le città metropolitane, n.d.r.), l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio”*, corrispondente al cosiddetto saldo W2;

DATO ATTO

- che la programmazione triennale è stata aggiornata nel rispetto della normativa in materia di quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta, rispettivamente, dal responsabile del Servizio personale e del Servizio finanziario in data 01 luglio 2026;

VERIFICATO CHE L'ENTE

a) ha predisposto e aggiornato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 inserita nella sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO nel rispetto della capacità finanziaria delineata dal DUP (o dalla nota di aggiornamento del DUP);

b) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;

c) dall'ultimo rendiconto di gestione risulta:

- in equilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018, avendo conseguito un risultato di competenza W1 dell'esercizio 2024 non negativo;

- aver rispettato il tetto alla spesa del personale

d) ha effettuato la ricognizione delle carenze / esuberi di cui in premessa;

e) ha rispettato, ad oggi, i termini per l'approvazione dei documenti contabili afferenti il bilancio consolidato, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e quelli per la relativa, positiva, trasmissione degli stessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

f) ha previsto in bilancio una spesa complessiva di personale che consente il finanziamento a regime delle assunzioni previste per il triennio 2026/2028 e che risulta rispettosa del limite di spesa definito al comma 557 di cui in premessa, con riferimento alla spesa media del triennio 2011 - 2013;

g) per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato, ha predisposto la programmazione triennale nel rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 e di quello previsto dall'articolo 51, comma 3, del CCNL del personale non dirigente funzioni locali 2019 – 2021 *(Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione);*

ESAMINATA

ai fini del controllo del contenimento della spesa del personale, la tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa, così come prevista dalle linee di indirizzo del Decreto Ministeriale 8 maggio 2018, ove, a fronte di un limite massimo potenziale di spesa per l'anno 2026

di euro 1.778.945,40 (pari alla spesa di personale media degli anni 2011/2013 – ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006), viene quantificata una previsione di spesa a regime, sempre per l'anno 2026, di euro 1.915.358,69;

la tabella recante il prospetto di cui al D.M. 17/3/2020, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, dalla quale risulta che l'Ente ha registrato nell'ultimo rendiconto approvato un rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti pari al 24,54%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del medesimo D.M. e, pertanto è considerato un Ente virtuoso, con spazi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato con limite massimo pari a euro 2.111.798,30.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Cartura, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base delle costanti verifiche e delle analisi eseguite in sede di bilancio di previsione, nonché in occasione di ciascuna variazione di bilancio e per l'esame del rendiconto di esercizio, a seguito dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2026/2028, di cui alla proposta in oggetto;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale di approvazione del programma triennale dei fabbisogni 2026/2028 del piano occupazionale dell'anno 2026, e approvazione della nuova dotazione organica economica, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali.

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti nonché a verificare la propria posizione rispetto ai valori soglia aggiornando la tabella per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2025;

RAMMENTA

che ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna Amministrazione pubblica comunica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del medesimo decreto legislativo, le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica, ricordando che la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Chiampo (VI), lì 07 luglio 2026

f.to digitalmente

Il Revisore unico

Priori rag. Cesare